

$\frac{A_{I2}}{I40}$

Ester Saletta

# Letteratura e pari opportunità: discorso interdisciplinare



Copyright © MMVII  
ARACNE editrice S.r.l.

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

via Raffaele Garofalo, 133 A/B  
00173 Roma  
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-1029-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: febbraio 2007

*Ai miei genitori*

## **Ringraziamenti**

Un mio particolare grazie ai colleghi del Corso “Pari opportunità” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, coordinato dalla Prof. Barbara Pezzini che, con grande disponibilità e collaborazione, ha permesso di ampliare, anche in Italia, un insegnamento interdisciplinare scientifico–umanistico, già da tempo attivato con successo negli altri Paesi Europei. Grande riconoscenza anche al caro amico, giurista e ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia, Dott. Giuseppe Finocchiaro, che ha saputo, con infinita pazienza e profondo senso di amicizia, affiancarmi nella stesura e revisione delle parti giuridiche di questo volume.

## Indice

Introduzione .....	3
Premessa.....	7

### Capitolo I

Definire le “Pari Opportunità dal Modernismo al Post–Modernismo:  
un percorso di sesso e genere

1. Istituzioni e Pari Opportunità.....	17
1.1 <i>Le “Pari Opportunità” alla luce dei Cultural Studies fra         Modernismo e Post–Modernismo</i> .....	22
1.2 <i>Parlare di sesso e genere nel mondo della teoria lettera-         ria europea</i> .....	26
1.3 <i>Tre esempi letterari di studi di genere: Virginia Woolf,         Otto Weininger ed Adelheid Popp</i> .....	42
Appendice letteraria 1	
Da Virginia Woolf, <i>Una Stanza tutta per sé</i> .....	50
Da Adelheid Popp, <i>Giovinezza di una lavoratrice</i> .....	55
Da Otto Weininger, <i>Sesso e Carattere</i> .....	58
Appendice artistica.....	64
Appendice giuridica 1 .....	84

### Capitolo II

La produzione letteraria di Arthur Schnitzler,  
Robert Musil ed Hermann Broch. Gravidanza e Maternità.  
Condizioni di “Equal Opportunity” per la donna?

1. Interruzione volontaria di gravidanza: premesse e riferimenti alla legge n. 194 del 22 maggio 1978.....	99
---	----

1.1	<i>La maternità fra Settecento e Novecento</i> .....	104
1.2	<i>I testi letterari di Arthur Schnitzler, Robert Musil ed Hermann Broch. Forse specchio di un percorso di genere al femminile?</i> .....	115
Appendice letteraria 2		
	Da Arthur Schnitzler, <i>Therese. Cronaca di una vita di donna</i> .....	129
	Da Arthur Schnitzler, <i>Beate e suo figlio</i> .....	137
	Da Robert Musil, <i>Tonka</i> .....	141
	Da Hermann Broch, <i>Barbara</i> .....	149
	Appendice grafica .....	153
	Appendice giuridica 2 .....	157
<b>Capitolo III</b>		
Parigi 1920–1930. Storie di coppie lesbiche sulla Rive Gauche		
1.	I PACS. Alcune proposte di legge italiane .....	167
1.1	<i>Un percorso culturale che porta ai Queer–Studies. Analisi di sesso e genere in rapporti relazionali non eterosessuali</i> .....	172
1.2	<i>Esempi di coppie lesbiche nella Parigi degli anni 1920–1930</i> .....	179
	Appendice giuridica 3 .....	183
	Bibliografia .....	289

## Introduzione

Sono solita, da grande appassionata di antiquariato, non solo guardare, ma soprattutto girare e rigirare fra le mani l'oggetto, che ha colpito il mio interesse e suscitato la mia curiosità "investigativa", per sapere tutto sul suo conto. È pure mia abitudine, in questo caso, forse anche per deformazione professionale, prima di acquistare un libro, qualunque esso sia, non lasciarmi mai "ingannare" dal suo "format estetico", seppure rimanga vero — ne sono convinta — l'antico detto "anche l'occhio vuole la sua parte". Per questo, anche nel caso di un semplice libro, lo giro d'istinto per visionarne il retro. E sì, perché, come nell'antiquariato i pezzi migliori si riconoscono ammirandone la fattura dal rovescio, così anche un buon testo lo si riconosce da tutti quei dati — profilo biografico del suo autore, stralci di commenti e recensioni — che si pubblicano proprio sul retro della copertina. Se tutto ciò è degno di credito, immagino l'espressione del volto, tra l'incuriosito, lo spaesato e, spero, l'ammirato, di un possibile lettore, che leggendo sul retro di questo libro il mio breve curriculum vitae, si trova di fronte l'opera di una letterata, germanista ed anglista, per nulla giurista.

Posso sicuramente ipotizzare che venga assalito da una miriade di quesiti tutti riconducibili alla particella interrogativa "come". Come è possibile non essere giuristi e cimentarsi nella stesura di un testo, dove, già il titolo ed il continuo rimando a tematiche giuridiche, come le pari opportunità, costituiscono il cardine di tutta la trattazione? Come è successo che l'autrice abbia avuto un'idea così particolare? Come avrà affrontato l'argomentazione? e così di seguito. Domande legittime, che io stessa mi sarei posta qualora mi fossi trovata nei panni del lettore. Tuttavia, poiché non è mia abitudine, per usare un eufemismo di stampo giuridico, fare un processo alle intenzioni e/o prevedere le ulteriori curiosità suscitate dalla presa visione del retro-copertina, mi

limiterò a fornire una chiave di lettura di quelle che sono state, invece, le mie motivazioni quando decisi di scrivere questo libro.

Era il 1999, quando, per la prima volta, all'Università di Vienna, dove mi accingevo a frequentare il corso di Dottorato in Deutsche Philologie, che mi avrebbe poi portato, grazie alla saggia guida del mio tutore, Prof. Wendelin Schmidt-Dengler, al raggiungimento di una formazione scientifico-professionale internazionale, sentii parlare di *Gender-Studies* e *Queer-Studies* dalla collega americana Gisela Brinker-Gabler, docente ordinario alla Columbia University di New York, invitata allora per un seminario integrativo al corso. Il fascino esercitato dalla sua presentazione degli argomenti trattati e dalla loro grande attualità ed applicabilità nel vissuto quotidiano, a me contingente, mi spinse ad approfondire l'ambito di ricerca e farne parte integrante della mia tesi di dottorato.<sup>1</sup> Ero soddisfatta di aver intravisto quel lato dello studio letterario per troppo tempo rimasto preda della convinzione comune che il letterato si isoli, sempre e solo, nella sua "turris eburnea". Questa mia grande soddisfazione si concretizzò a posteriori, dopo il mio rientro in Italia, nel 2005, quando visionai casualmente la guida dello studente della facoltà di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bergamo, dove anch'io nel lontano 1995 avevo conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere. Costatai che, fra le materie a scelta, nel piano di studi della laurea triennale in Operatore Giuridico d'impresa, era contemplata anche una disciplina come "Pari Opportunità", le cui argomentazioni potevano bene interagire con i miei ambiti di ricerca sui Gender-Studies. A ciò fece seguito un incontro con la Prof. Barbara Pezzini, titolare dell'insegnamento di "Pari Opportunità", che rinsaldò ulteriormente il mio convincimento di proporre uno studio comparato fra letteratura e legge.

Mi fu proposta una collaborazione didattica semestrale, mirata a collegare tematiche giuridiche, relative al genere, anche all'ambito letterario. Scaturì così in me l'idea, ed anche il desiderio, di scrivere un libro non solo sulla base delle mie già acquisite esperienze scientifiche nel settore, ma anche sulle esperienze umane vissute a contatto con i miei interlocutori: gli studenti.

---

<sup>1</sup> Ester Saletta, *Die Imagination des Weiblichen in der österreichischen Literatur der Zwischenkriegszeit*, Böhlau, Wien, 2005.

Questo libro, scritto e pensato, per futuri giovani giuristi è dedicato anche a coloro che amano, come me, spinti da un forte desiderio di curiosità e di sapere faustiano, mettersi in gioco, al fine di dimostrare che il sapere di qualunque livello, scientifico o meno, non deve mai essere “letto” come entità autonoma da altri saperi, bensì come sapere globale, poliedrico sì, ma pur sempre integrato e complementare. Non mi sembra di veicolare una concezione utopica del sapere, visto che noi tutti, giovani e non, viviamo in un mondo dove le barriere temporali e spaziali ci rendono, volontariamente o meno, partecipi alla conoscenza globale.

Il testo vuole essere una lettura, divulgativa e fruibile, a vari livelli del sapere, soprattutto in chiave letteraria, di tematiche di genere, teoriche e pratiche, che si interrogano, lungo i secoli, sul concetto più generale di norma giuridica e letteraria.

La trattazione spazia dalla tematica della sessualità, del genere maschile e femminile e dalla regolamentazione giuridica della procreazione medicalmente assistita (la legge 40/2004) all’immaginazione letteraria dell’essere madre entro canoni sociali ed epocali ben diversi dai nostri ed alla normativa legislativa del vivere di coppia (PACS) in relazione alla sua raffigurazione poetica. Temi, questi, che vengono definiti, in seno alla trattazione, in modo parallelo e speculare sia dal punto di vista dello studio del diritto che della letteratura. Tengo, comunque a precisare, che, le opere letterarie e filosofiche, oggetto della trattazione umanistica, verranno scelte, visto il mio “background” di germanista, ma soprattutto di specialista in letteratura austriaca, in modo particolare, nell’area di lingua tedesca e più precisamente austriaca. Questa decisione ben si innesta anche sul substrato della già ricca bibliografia esistente<sup>2</sup>, quasi sempre fortemente incentrata sull’analisi di opere letterarie di lingua inglese, francese, americana e russa, che lasciano un posto alquanto ridotto a quelle di area tedesca e per l’appunto austriaca. Fino ad ora, infatti, sulla base delle mie ricerche, la letteratura austriaca non è stata ancora oggetto del dovuto interesse in questo connubio interdisciplinare se si fa eccezione del con-

---

<sup>2</sup> Si vedano sia i testi di Ferruccio Pergolesi ed in modo particolare *Diritto e Giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale*, che quelli di Domenico Marafioti, di cui *Giustizia e Letteratura* rimane a mio avviso il più esaustivo.

tributo di Sergio Spadoni *Il mondo giuridico e politico di Karl Kraus. I capricci della contraddizione* edito da Giuffrè nel 1994; così come non ancora indagato è il settore degli studi di genere comparati fra letteratura e diritto.

## Premessa

Il giurista fiorentino Piero Calamandrei (1889–1956) nel lontano 1924 scriveva:

troppe volte il tecnico del diritto, nell'esercitare i suoi virtuosismi esegetici sulla fredda lettera, considera gli articoli dei codici come oscillanti trapezi fatti apposta per servire agli acrobatismi della sua dialettica, e dimentica che dentro a quelle formule passa la vita con le sue lacrime, e che intorno ad esse bisogna lavorare con animo pietoso e con mani lievi<sup>1</sup>

Proprio da queste parole si evince il diaframma della distanza che intercorre fra la concezione teorica della norma giuridica e la sua applicazione pratica sul tessuto connettivo umano. Una discrepanza che, seppur apprendoci nelle parole di Calamandrei di difficile superamento, trova la sua dissoluzione proprio alla luce di un processo di “umanizzazione” della figura giuridica; di colui cioè che è predisposto, nella sua funzione sociale di avvocato, giudice, o magistrato a far osservare la legge. “Umanizzare” la giustizia nelle sue istituzioni è possibile qualora ci si avvalga di strumenti, come la letteratura, che sono costruiti sul sociale, che scandagliano il vivere nelle sue cellule più piccole, i soggetti umani, mettendo in evidenza angosce, paure, emozioni mediante un linguaggio “umano”, fatto non solo di parole fredde, ossia di segni linguistici, ma anche di parole che vanno al cuore di chi le ascolta.

Proporre una lettura della materia giuridica attraverso il filtro della letteratura non è di certo cosa nuova visto che fin dagli inizi del Novecento, come ricorda Arianna Sansone in *Diritto e Letteratura*, lo stu-

---

<sup>1</sup> Piero Calamandrei, Le lettere e il processo civile, in *Rivista di diritto processuale civile*, 1924, I, pp. 202–204.

dio combinato fra scienze giuridiche e scienze umanistiche riscuoteva già un forte interesse presso studiosi di varie aree linguistiche.

Studi italiani di filosofia e storia del diritto condotti sulla letteratura greca, miranti ad un maggior apprendimento dell'origine dell'ordinamento giuridico e delle nozioni fondamentali degli istituti normativi<sup>2</sup>, correvano allora paralleli alla presenza di testi in lingua tedesca, come la trilogia di Hans Fehr *Kunst und Recht* contenente *Das Recht im Bilde* (1929), *Das Recht in der Dichtung* (1931) e *Die Dichtung im Recht* (1936), in cui si sottolineava il grande contributo che la letteratura ed il suo conseguente studio ermeneutico avrebbero apportato alle competenze giuridiche. Il già ricordato Hans Fehr attribuiva proprio alla letteratura una triplice funzione, ripresa e successivamente elaborata con approccio, ancora più scientifico, dal *Law and Literature Movement* americano degli anni Ottanta. Si trattava della funzione storico-antropologica-giuridica; sociologico-giuridica e linguistico-retorica.

Con l'attribuire alla letteratura una funzione storico-antropologica, nonché giuridica si intendeva leggere le opere letterarie alla luce della loro ricchezza di pensiero e di sentire dell'uomo in rapporto al primo formarsi dell'esigenza della regolamentazione della convivenza sociale e politica. Significava, pertanto, andare alla ricerca di quelle informazioni narrative e descrittive che permettono, anche oggi, al giurista, di ricostruire, nell'ambito del sentire umano, competenze di diritto arcaico non più rintracciabili in fonti propriamente giuridiche.

Parlare poi di conferire alla letteratura un ruolo sociologico-giuridico significava considerarla fonte, termometro e sismografo attendibile, da un lato degli effetti sociali determinati dall'applicazione delle singole leggi sul tessuto sociale e dall'altro dei fattori che inducevano l'emanazione di leggi o riforme.

Caricare infine il testo letterario di una marca linguistico-retorica riportava alla definizione del *Law as Literature*, coniata da Benjamin Nathan Cardozo, dove ci si proponeva di esaminare le qualità letterarie del diritto, domandandosi se «*a judicial opinion has no business to be literature*» e ricordandosi al contempo che «*the French novelist u-*

---

<sup>2</sup> Si vedano le opere di Tullio Ascarelli, di Alfredo Ascoli, Cesare Levi e di Antonio D'Amato, che ispirandosi al pensiero di Benedetto Croce, sono inclini a considerare produttivo un riavvicinamento delle due discipline, di quella giuridica e di quella umanistica, essendo entrambe interpreti autentiche dei bisogni e delle aspirazioni dell'animo umano.

*sed to say that there was only one example of the perfect style, and that was the Code Napoléon».*<sup>3</sup>

Si può quindi riassumere la grande funzionalità pedagogica dello studio della letteratura per la formazione del giurista moderno avvalendosi delle sagge parole di Ferruccio Pergolesi, che dal 1940 al 1970 dedicò i suoi studi a sottolineare

l'importanza che il tema ha per la storia del diritto, non tanto per la storia del diritto a così dire teorico, cioè per la conoscenza delle norme astratte (che se ciò ha rilevanza per il diritto antico non l'ha per il moderno) ma per il diritto pratico, cioè per il diritto come effettivamente si applica nella vita, come è inteso, applicato, valutato, desiderato dal popolo, anche attraverso errori più o meno evidenti di interpretazione. A voler meglio precisare questa considerazione può dirsi che la letteratura di un popolo contribuisce, tra l'altro, e quando sia adoperata con molta prudenza, a far conoscere la storia del suo diritto, così come nella pratica agisce, cioè, in altre parole, a far conoscere anche questo lato della storia civile<sup>4</sup>.

La convinzione di Pergolesi, ripresa poi anche dall'italo-americana Marijane Camilleri in *Lessons in Law from Literature: a Look at the Movement and a Peer at her Jury* (1990), che «*legal disputes and problems may involve or concern virtually every facet of human existence*»<sup>5</sup>, trova terreno fertile nel già citato *Law and Literature Movement*, nato negli Stati Uniti intorno agli anni Ottanta.

Autorevoli studiosi di diritto e letteratura come Richard Posner, Robert Weisberg, Ian Ward, Paul Gerwitz, Paul Held, James B. White, Marta C. Nussbaum<sup>6</sup>, solo per citare alcuni fra i nomi più conosciuti, ponevano l'accento sulla necessità di attribuire uno statuto di autonomia alla ricerca comparata del diritto e della letteratura. Non si poteva più parlare quindi di *Law in Literature* oppure di *Law as Literature*,

---

<sup>3</sup> Benjanim Nathan Cardozo, *Law and Literature and other Essays and Adresses*, in *Selected Writings of Benjanim Nathan Cardozo, The Choice of Tycho Brahe*, a cura di M.E. Hall, New York, 1974-1975 pp. 339-428.

<sup>4</sup> Ferruccio Pergolesi, *Il diritto nella letteratura*, "Archivio Giuridico", Modena 1927, vol. CXVII, fasc. I pp. 1227-1228.

<sup>5</sup> Marijane Camilleri, *Lessons in Law from Literature: a Look at the Movement and a Peer at her Jury*, in *Catholic University Law Review*, Winter 1990, vol. 39 p. 560.

<sup>6</sup> Per uno studio più dettagliato sulle singole posizioni di questi autori si veda lo studio di Arianna Sansone *Diritto e Letteratura. Un'introduzione generale*, Milano, Giuffrè 2001 pp. 84-110.

quanto piuttosto di *Law and Literature*, dove la congiunzione “and” conferiva alle due discipline una “pari opportunità” di esistenza. Il diritto e la letteratura venivano così messe sullo stesso piano di indagine come l’una funzionale e complementare all’altra, senza alcun tipo di “messa a servizio” discriminatoria. Il “*general claim*” diventava pertanto il seguente:

*Law and Literature are two parallel cultural phenomena; they are both attempts to shape reality through language, and are both concerned with matters of ambiguity, interpretation, abstraction, and humanistic judgment. They are also performative activities which require us to engage in some combination of description of reality and ethical judgment.*<sup>7</sup>

È evidente, da questa affermazione di Robert Weisberg, come il punto di contatto fra le due aree di studio sia il linguaggio, con tutto il suo apparato retorico, come anche lo stesso James B. White ebbe a dire, già negli anni Settanta, con la sua opera *The Legal Imagination: Studies in the Nature of the Legal Thought and Expression*, in cui scriveva:

*The greatest power of law lies not in particular rules or decisions but in its language, in the coercive aspect of its rhetoric [...] I shall suggest that law is most usefully seen not, as it usually is by academics and philosophers, as a system of rules, but as a branch of rhetoric.*

Ma definire il diritto “fascio di retorica” non significa parlare di retorica «*as a failed science or as the ignoble art of persuasion, but as the central art by which community and culture are established, maintained, and transformed.*»<sup>8</sup> Come già affermato anche da Arianna Sansone si può quindi concludere che il testo letterario, con tutto il suo corollario linguistico, sia una «*potential gold mine of knowledge about law*»<sup>9</sup> dato che viene riconosciuto come fondamento per lo studio dell’etica giuridica nella nozione più ampia del vissuto umano.

---

<sup>7</sup> Robert Weisberg, *The Law–Literature Enterprise*, in *Yale Journal of Law & the Humanities*, vol. 1 1998 p. 6.

<sup>8</sup> James B. White, *Law as Rhetoric, Rhetoric as Law: The Arts of Cultural and Communal Life*, in *University of Chicago Law Review*, 1985, vol. 52 p. 684.

<sup>9</sup> Si veda a tale riguardo lo studio di Martha C. Nussbaum *Poetic Justice: The literary Imagination and Public Life*, Boston, Beacon Press 1995 trad. it. di Giovanna Bettini, *Il giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile*, Milano, Feltrinelli 1996.

## Capitolo I

### Definire le “Pari Opportunità” dal Modernismo al Post–Modernismo: un percorso teorico–letterario di “sesso ” e “genere”

SOMMARIO: 1. Istituzioni e Pari Opportunità. – 1.1. Le “Pari Opportunità” alla luce dei *Cultural Studies* fra Modernismo e Post–Modernismo – 1.2 Parlare di “sesso” e “genere” nel mondo della teoria letteraria europea – 1.3 Tre esempi letterari di studi di genere: Virginia Woolf, Otto Weininger e Adelheid Popp.

#### 1. Istituzioni e Pari Opportunità

La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (C.N.P.P.O.) è stata istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il 12 giugno 1984 come organo ausiliario del Governo sulle questioni femminili e, successivamente, è richiamata espressamente dall’art. 21 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in relazione ai compiti specificamente enunciati nell’art. 19, lett. n) della stessa legge (studio ed elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell’uguaglianza tra i sessi).

Composizione e compiti vennero poi delineati nella successiva legge 22 giugno 1990 n. 164 (si veda l’art. 2, l. 164 del 1990).

Nel 1996, sotto il primo governo Prodi, si attribuì per la prima volta l’incarico senza portafoglio di “Ministro per le pari opportunità”<sup>1</sup> ad

---

<sup>1</sup> La prima delega fu conferita ad Anna Finocchiaro. Le successive ministre furono: nel 1998, Laura Balbo sotto il Governo D’Alema; nel 2000, Katia Belillo sotto il secondo Governo D’Alema; nel 2002, Stefania Prestigiacomo sotto il secondo Governo Berlusconi; nel 2006, Barbara Pollastrini sotto il secondo Governo Prodi.

Anna Finocchiaro e, l'anno successivo, con D.P.C.M. 28 ottobre 1997 n. 405, si attivò, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il “Dipartimento per le pari opportunità”, a cui furono attribuiti compiti di coordinamento normativo ed amministrativo per la progettazione, a livello centrale e periferico, di politiche di *mainstreaming*.

Il d.lgs. 31 luglio 2003, n. 226, trasformò quindi la C.N.P.P.O., in “Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna”, come definito dall'art. 1, ossia in “organo consultivo e di proposta”. La nuova Commissione forniva al Ministro per le pari opportunità, che la presiedeva, “consulenza e supporto tecnico–scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna”. Veniva inoltre precisato (in modo del tutto identico a quanto già previsto in precedenza dalla l. 164 del 1990 cit.), nell'ultimo comma dell'art. 1 cit., che le competenze della Commissione non riguardavano la materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro esistendo già, sin dal 1983, un apposito Comitato Nazionale presso il ministero del lavoro (cfr. legge 125/1991)

La principale attività condotta dalla Commissione nel triennio 2000–2003, seguendo le linee guida dettate a livello dell'Unione Europea, è consistita nel mettere a disposizione i Fondi Strutturali per priorità verticali di “interesse specifico uomo–donna” e di “interesse più ampio”. La strategia adottata è stata quella di una politica sociale “universalistica”, volta alla generalità degli individui, al fine di sostenere qualsiasi diversità e di rispondere ai bisogni che potevano sorgere nel corso della vita quotidiana e nei diversi momenti dell'esistenza. Si è quindi perseguito l'obiettivo del *welfare* sociale mediante un sistema integrato di interventi e servizi volti a promuovere lo sviluppo della persona umana nella sua più totale individualità.

Sul finire del mandato di programmazione triennale 2001–2003 il Governo e il Ministro per le pari opportunità hanno preso in esame la questione dell'insufficiente rappresentanza femminile nelle cariche elettive nonché della loro scarsa partecipazione alla vita politica del Paese. Il raggiungimento dell'obiettivo sarebbe possibile riflettendo su fattori — in particolare su quello rappresentato dalla difficoltà di conciliare per la donna lavoro e famiglia — di ostacolo alla partecipazione ed alla presenza femminile nelle istituzioni. A tale riguardo la Commissione propose:

a) uno studio approfondito delle potenzialità che potevano essere offerte dallo strumento del *voucher* per l’acquisto di servizi in grado di favorire lo svolgimento sia della vita familiare sia di quella lavorativa. Furono previste anche forme di inserimento, reinserimento, permanenza nel mercato del lavoro di donne della fascia d’età *over 35* mediante orari di lavoro compatibili con le esigenze della famiglia (sviluppo del *part-time*, telelavoro, *job sharing* etc.);

b) il rafforzamento della presenza e partecipazione delle donne negli Enti di Ricerca;

c) l’ampliamento della sfera di intervento del Dicastero per le pari opportunità in settori sensibili (infanzia, immigrazione, adozioni di minori) caratterizzati da forte disagio.

Ne è risultato un allargamento del concetto di pari opportunità che va oltre l’ambito dell’uguaglianza fra i sessi. Di qui la necessità di estendere le iniziative anche su base informativa e formativa soprattutto in direzione giovanile. È nata, di conseguenza, la promozione della “giornata delle pari opportunità”, quale evento da celebrare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, nelle scuole medie di primo e secondo grado.

Dal 2003 al 2006 la Commissione per le pari opportunità ha preso invece visione di come le più recenti disposizioni, a livello europeo, non si limitassero più ad incentivare solamente interventi specifici, ma sottolineassero la necessità di recepire il concetto di *gender mainstreaming* come strumento essenziale per lo sviluppo delle pari opportunità fra donne e uomini. Le motivazioni per inserire l’ottica di genere in tutte le politiche, programmi, e azioni cominciarono a basarsi sulla considerazione che uomini e donne avevano diversi bisogni, risorse e situazioni. Esse andavano ad influenzare il modo di accedere, usufruire e vivere le diverse situazioni lavorative, personali, familiari e sociali di entrambi i sessi.

L’uguaglianza di genere pertanto, non caratterizzandosi più solo come “un problema di donne”, spostava l’attenzione sui seguenti concetti:

a) le Pari Opportunità dovevano coinvolgere le politiche sociali ed economiche;

b) le Pari Opportunità dovevano nascere dal centro verso l’esterno, dal basso verso l’alto;

c) le Pari Opportunità dovevano veicolare uguale accesso alle risorse, alle opportunità ed alla partecipazione decisionale.

Rispetto al primo triennio di lavoro, l'adozione del *mainstreaming approach* da parte della Commissione aveva implicato, sia l'adozione delle priorità verticali per progetti e situazioni specifiche, sia l'adozione di priorità orizzontali finalizzate ad integrare, in maniera mirata, gli obiettivi di *equality* in tutte le politiche.

Poiché è proprio nelle strutture sociali, nelle istituzioni, nei valori e nei processi che si creano e si perpetuano le ineguaglianze era quindi necessario cambiare le politiche e le pratiche a supporto di uguali opportunità di scelta. Si trattava, dunque, di un vero e proprio spostamento di prospettiva per la comprensione del problema, che riconoscesse il ruolo integrato delle Pari Opportunità nei sistemi di sviluppo territoriale. L'elaborazione del modello di Valutazione d'Impatto Strategico delle Pari Opportunità — V.I.S.P.O. — da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità, sulla base delle Linee Guida europee, ha portato, di conseguenza, all'identificazione di quattro obiettivi globali, all'interno del più generale obiettivo del miglioramento delle Pari Opportunità e della partecipazione di uomini e donne ad uno sviluppo equilibrato sul territorio.

*1° Obiettivo globale:* Miglioramento delle condizioni di vita al fine di rispondere meglio ai bisogni delle donne;

*2° Obiettivo globale:* Miglioramento dell'accessibilità delle donne al mercato del lavoro e della formazione;

*3° Obiettivo globale:* Ri-distribuzione del lavoro di cura e miglioramento della situazione lavorativa delle donne sul posto di lavoro;

*4° Obiettivo globale:* Promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività socio-economiche.

Il modello V.I.S.P.O. ha indotto le Amministrazioni locali a confrontarsi concretamente con la necessità di individuare criteri, ma anche dati e informazioni in grado di evidenziare l'effettivo raggiungimento di risultati concreti in questo campo.

Le analisi di contesto, condotte nel primo triennio, hanno rivelato come le politiche per le pari opportunità non avessero dato il dovuto spazio all'analisi dei mercati del lavoro locali e delle loro caratteristiche occupazionali interne. L'esempio più significativo ci viene dal monitoraggio delle Regioni del Sud Italia, dove l'andamento di accesso al

mercato del lavoro, da parte del pubblico femminile, non può essere capito senza un’analisi di contesto territoriale più circoscritta. Il che significa tenere in considerazione anche le differenze tra donne ed uomini, relativamente alla situazione demografica, attraverso lo studio degli indici di povertà, di invecchiamento e di dipendenza della popolazione e dei nuclei familiari. Non da trascurare sono poi gli indici classici del mercato del lavoro come quello della partecipazione, dei tassi di attività, dell’occupazione e disoccupazione e con essi anche le variabili di flessibilizzazione, precarizzazione e segregazione occupazionale. Utile si rivela poi il considerare la situazione sociale e culturale percepita sulla base sia dei livelli di istruzione dei diversi percorsi formativi e del loro raccordo con i bisogni di professionalità, che di partecipazione sociale e politica di uomini e donne. Non da ultimo è da visionare la situazione infrastrutturale del territorio.

Indagare per capire il contesto, realtà molto complessa e determinata dall’inter-relazione di numerosi fattori, che assumono varie direzioni, da quella più generale del mercato del lavoro a quella più specifica a valenza locale, significava definire a priori una chiave di lettura politico-istituzionale, socio-economico, strutturale.

In generale, occorre utilizzare un approccio di *gender mainstreaming* nell’analisi di contesto, in cui la prospettiva di genere fosse tema trasversale a tutti i settori, a tutti i livelli, a tutti i canali di finanziamento anche laddove sarebbe sembrata non essere direttamente applicabile o dove fosse sembrato difficile tradurre concretamente in indicatori *gender sensitive* misurabili.

Il secondo triennio di attività della Commissione, alla luce di un percorso di *gender mainstreaming* del contesto, ha riconosciuto come le pari opportunità dovessero essere integrate nei sistemi di sviluppo tramite una completa revisione dei processi che prendevano in considerazione sia i contesti familiari, sociali ed economici, in cui le donne vivevano, sia le modalità con cui la società e le istituzioni esistenti creavano e rinforzavano le ineguaglianze di genere attraverso i loro valori e le loro pratiche.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Le informazioni giuridiche e di contenuto tecnico riferite in questo primo paragrafo trovano riscontro nell’appendice giuridica di questo capitolo.